

Assegni nello scontrino: ecco come classificarli secondo l'Agenzia

SINTESI OPERATIVA

Dal 2026 l'assegno bancario o circolare deve essere indicato nello scontrino elettronico come pagamento in contanti, perché non produce un flusso telematico immediato come le carte. Gli esercenti devono inoltre collegare POS e registratore telematico tramite il portale Fatture e Corrispettivi entro il 19 aprile 2026, se gli strumenti erano già operativi all'inizio dell'anno. La classificazione errata costa 100 euro per trasmissione, fino a 1.000 euro per trimestre; se l'errore è rilevato, occorre annullare il documento commerciale e rimettere quello corretto.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Dal 2026 gli esercenti devono affrontare una novità che genera non pochi dubbi operativi: quando un cliente paga con assegno bancario o circolare, come va registrato il pagamento nello scontrino elettronico? L'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente la questione nelle FAQ aggiornate di marzo 2026: l'assegno va classificato come pagamento in contanti, non come elettronico. Questa scelta si inserisce nel più ampio obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per rafforzare il controllo sui flussi di cassa. La scadenza per effettuare il collegamento tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" è fissata al 19 aprile 2026 per chi aveva strumenti già operativi a inizio anno. Chi sbaglia la classificazione del pagamento rischia una sanzione di 100 euro per ogni trasmissione errata, fino a 1.000 euro per trimestre. L'unica via d'uscita in caso di errore immediato è l'annullamento del documento commerciale. La ratio della norma è semplice: l'assegno non genera un flusso telematico istantaneo come le carte, quindi viene equiparato al contante nel sistema di tracciabilità fiscale.

L'AGGIORNAMENTO DELLE FAQ CHE FA CHIAREZZA SUGLI ASSEGNI

L'Agenzia delle Entrate ha integrato le proprie FAQ, quelle domande e risposte che servono a sciogliere i dubbi più ricorrenti tra commercianti e professionisti. Ed è proprio in questo aggiornamento di marzo 2026 che emerge l'indicazione operativa sull'utilizzo degli assegni: nel documento commerciale emesso dal registratore telematico, l'incasso va registrato come pagamento contante, non elettronico.

Una scelta che, se ci si pensa, ha una sua logica interna al sistema di tracciabilità. L'assegno, pur essendo uno strumento bancario, non genera un flusso elettronico immediato come avviene con carte di credito, bancomat o bonifici istantanei. Il denaro non transita direttamente dal conto del cliente a quello dell'esercente nel momento stesso dell'operazione.

Tutto ruota attorno al meccanismo introdotto dalla **Legge di Bilancio 2025** (Legge n. 207/2024), che ha voluto rafforzare – e non poco – il controllo sui flussi di cassa. Il principio è quello della piena integrazione tra certificazione dei corrispettivi e tracciamento dei pagamenti elettronici. Per dirla in modo meno tecnico: l'Agenzia vuole sapere, in tempo reale e con precisione chirurgica, quanto è stato incassato e con quale mezzo.

COME FUNZIONA IL COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORE TELEMATICO

La procedura di abbinamento POS-RT non richiede alcun intervento fisico sui dispositivi. Nessun tecnico deve smantellare con cavi e connettori. Il collegamento è di tipo **logico**, non fisico, e passa per il portale "Fatture e Corrispettivi" accessibile tramite SPID, CIE o CNS. Gli esercenti devono associare la matricola del terminale di pagamento con il numero identificativo del registratore attraverso un'apposita funzionalità web denominata "Gestione collegamenti".

Il servizio è stato reso disponibile il **5 marzo 2026**. Per chi aveva già strumenti in uso al primo gennaio 2026 o li ha attivati entro fine gennaio, c'è tempo fino a **45 giorni dalla data di attivazione del portale**, quindi entro il 19 aprile 2026.

Chi invece mette in funzione nuovi dispositivi dopo tale periodo deve procedere secondo una finestra temporale ben precisa: **a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo** a quello in cui lo strumento diventa operativo **ed entro l'ultimo giorno dello stesso mese**. Facciamo un esempio pratico: un POS attivato a marzo 2026 dovrà essere collegato nella finestra che va dal 6 maggio al 31 maggio 2026.

SITUAZIONE	SCADENZA COLLEGAMENTO
Strumenti già in uso al 1° gennaio 2026 o attivati entro il 31 gennaio 2026	Entro il 19 aprile 2026 (45 giorni dal 5 marzo 2026)
Nuovi strumenti attivati successivamente	Dal 6° giorno del 2° mese successivo all'attivazione fino all'ultimo giorno dello stesso mese <i>Esempio: POS attivato a marzo → dal 6 maggio al 31 maggio</i>

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI: COSA CAMBIA DAVVERO

Il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025** ha stabilito che i dati relativi ai pagamenti elettronici devono essere memorizzati puntualmente al momento della registrazione dell'operazione di vendita o prestazione. Nello scontrino – o meglio, nel documento commerciale, come viene chiamato ora – vanno riportate le forme di pagamento utilizzate e i relativi importi.

Questi dati vengono poi trasmessi giornalmente all'Agenzia in forma aggregata. Significa che non si invia l'elenco delle singole transazioni ma il totale complessivo suddiviso per tipologia di incasso: contanti, elettronici, non riscossi. Ed è qui che si colloca l'assegno, finendo nella prima categoria insieme al denaro liquido.

LE SANZIONI PER CHI SBAGLIA O NON SI ADEGUA

Il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che, almeno sulla carta, vuole essere proporzionato ma comunque dissuasivo. Chi trasmette dati incompleti o non veritieri – purché l'errore non incida sulla corretta liquidazione dell'IVA – si vede applicare una **sanzione amministrativa di 100 euro per ogni singola trasmissione**, fino a un tetto massimo di **1.000 euro per trimestre** (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025).

E attenzione: **anche l'indicazione errata della modalità di pagamento rientra in questa fattispecie**. Se per distrazione l'operatore registra come elettronico un pagamento che invece è stato effettuato in contanti – o viceversa, come nel caso degli assegni erroneamente classificati come elettronici – scatta comunque la sanzione. Un dettaglio che non è affatto marginale, visto che può accadere più facilmente di quanto si pensi durante le ore di punta o nei momenti di maggiore confusione.

Chi si accorge subito dell'errore ha una via d'uscita: **annullare il documento commerciale**. Al momento, stando alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze durante un'interrogazione parlamentare di fine 2025, questa è l'unica strada percorribile per evitare che l'irregolarità emerga nei controlli successivi.

A queste sanzioni si aggiunge quella per il **mancato collegamento tra POS e registratore telematico**: si va da **1.000 a 4.000 euro** in caso di omessa o tardiva associazione degli strumenti. Una cifra che pesa soprattutto per le piccole realtà commerciali.

PERCHÉ L'ASSEGNO VIENE TRATTATO COME CONTANTE

La classificazione dell'assegno come pagamento in contanti può sembrare forzata, ma ha una sua ratio tecnica. Gli strumenti di pagamento elettronico generano un tracciamento immediato e automatico: quando un cliente paga con carta, il dato della transazione viene acquisito dal POS e registrato contestualmente dal registratore telematico collegato.



L'assegno, invece, rappresenta un **titolo di credito che verrà incassato successivamente**. Non c'è un flusso telematico istantaneo da intercettare. Il commerciante riceve un pezzo di carta che poi depositerà in banca, magari giorni dopo. Il denaro non si muove nell'immediato attraverso circuiti tracciabili in tempo reale.

Da qui la scelta di farlo rientrare nella categoria "contanti", intesa in senso ampio come tutto ciò che non passa per canali elettronici certificati al momento dell'incasso. Una logica che, forse, sarebbe potuta essere esplicitata meglio fin da subito per evitare dubbi e interpretazioni difformi.

■ COSA DEVONO FARE CONCRETAMENTE GLI ESERCENTI

Il quadro operativo è abbastanza chiaro, almeno nelle linee generali. Ogni volta che viene emesso un documento commerciale tramite registratore telematico, l'esercente deve specificare la modalità di pagamento. Le opzioni base sono due: **contante** ed **elettronico**. Una terza categoria, "non riscosso", serve per i casi particolari come i ticket restaurant.

Quando arriva un cliente che paga con assegno bancario o circolare, l'operatore seleziona la modalità "contante" e registra l'importo corrispondente. Niente di più, niente di meno. Il sistema acquisisce il dato, lo memorizza e lo invierà in forma aggregata alla chiusura giornaliera.

Va da sé che serve attenzione. Un errore materiale – magari dovuto a fretta o disattenzione – può costare 100 euro di sanzione. E considerando che molti esercizi emettono decine se non centinaia di scontrini al giorno, il rischio di sbagliare qualche classificazione c'è eccome.

■ IL CONTESTO NORMATIVO: CONTROLLI PIÙ STRINGENTI

Tutto questo impianto nasce dalla volontà del legislatore di rafforzare la lotta all'evasione fiscale attraverso un maggiore controllo incrociato tra dati. Se l'Agenzia conosce in tempo quasi reale quanto è stato incassato con pagamenti elettronici e quanto con contanti, può verificare la coerenza tra movimenti bancari e dichiarazioni fiscali con una precisione mai vista prima.

La Legge di Bilancio 2025 ha posto le basi di questo sistema, che si inserisce in un percorso di digitalizzazione e tracciabilità avviato ormai da anni con la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Ogni tassello aggiunge un elemento di controllo, restringe i margini per operazioni opache.

Non a caso, il provvedimento ha previsto sanzioni specifiche anche per chi non effettua il collegamento tra POS e registratore. Si va da 1.000 a 4.000 euro per mancato abbinamento, una cifra che pesa soprattutto per le piccole realtà commerciali.

■ LE DIFFICOLTÀ PRATICHE NELLA GESTIONE QUOTIDIANA

Molti esercenti si trovano in difficoltà di fronte a queste norme, soprattutto chi gestisce attività piccole o familiari senza strutture contabili complesse alle spalle. La classificazione dei pagamenti sembra una banalità ma richiede costante attenzione.

Prendiamo il caso di un ristorante che in serata serve 80 coperti. Tra questi, magari 60 pagano con carta, 15 in contanti e 5 con assegno. L'operatore al momento del conto deve ricordarsi di selezionare la voce corretta per ciascun tavolo. Se per sbaglio registra l'assegno come pagamento elettronico, il dato trasmesso all'Agenzia non corrisponderà alla realtà.

E poi c'è il problema della **formazione del personale**. Non tutti i camerieri o commessi hanno dimestichezza con queste sottigliezze fiscali. Serve istruire chi lavora in cassa, spiegare le differenze, evitare che passino informazioni sbagliate per pura ignoranza della norma.

■ PROSPETTIVE FUTURE E POSSIBILI EVOLUZIONI

È probabile che nei prossimi mesi l'Agenzia pubblichi ulteriori chiarimenti, magari sulla base delle domande che continueranno ad arrivare dagli operatori. Il sistema è nuovo, le prime settimane di applicazione hanno già fatto emergere



criticità e zone grigie.

Non è escluso che in futuro vengano introdotte categorie più articolate per classificare i pagamenti, oppure che si preveda un meccanismo di correzione semplificato per gli errori materiali senza dover annullare ogni volta il documento commerciale. Per ora, però, bisogna attenersi alle regole così come sono state definite.

Gli esercenti farebbero bene a dotarsi di **procedure interne chiare**, magari con promemoria visivi vicino alla cassa che ricordino come gestire le diverse modalità di pagamento. Un investimento minimo che può evitare sanzioni e complicazioni con il Fisco.

CONCLUSIONI OPERATIVE

L'indicazione dell'Agenzia delle Entrate sulla classificazione degli assegni come pagamenti in contanti rappresenta un tassello del più ampio mosaico normativo sulla tracciabilità dei flussi di cassa. Una scelta che risponde a logiche di sistema, anche se può apparire artificiosa a prima vista.

Per chi opera sul campo, l'imperativo è uno solo: prestare massima attenzione al momento della registrazione. La correttezza dei dati trasmessi non è più un optional, ma un obbligo sanzionato in modo preciso. E considerando che i controlli incrociati diventeranno sempre più sofisticati, meglio abituarsi fin da subito a lavorare con precisione.

Il collegamento tra POS e registratori telematici non è solo un adempimento burocratico: è la concretizzazione di un modello di Fisco sempre più digitalizzato e capace di verificare in tempo quasi reale la corrispondenza tra operazioni dichiarate e movimenti effettivi. Un cambio di paradigma che, piaccia o no, segnerà il futuro della gestione fiscale per commercianti e professionisti.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (23/03/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO 4